



CONVENZIONE TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 E SOC. COOP. SOCIALE "FAMIGLIA NUOVA" - SEDE OPERATIVA "COMUNITA' MONTEBUONO" DI MAGIONE PER LA RIABILITAZIONE DI ASSISTITI TOSSICODIPENDENTI, AREA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA A REGIME RESIDENZIALE - PERIODO 01/01/2014 / 26/03/2017 (DATA DI SCADENZA DELL'ACCREDITAMENTO)

L'anno 2014, il giorno 29, del mese di MAGGIO.

TRA

l'Unità Sanitaria Locale Umbria 1, con sede in Perugia, Via Guerra, 21, P.I. 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto Sanitario del Trasimeno, Dr.ssa Simonetta Simonetti,

E

la Società Cooperativa Sociale "Famiglia Nuova" - Lodi con sede legale in Via Agostino da Lodi, n. 11, P.I. 06092740155, in persona del suo legale rappresentante Sig. Bruno Marchini che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa di Montebuono di Magione, ubicata nel territorio della suddetta USL, ed iscritta con provvedimento n. 4777 del 23.06.94 all'albo degli Enti Ausiliari predisposto dalla Regione dell'Umbria ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 09.10.90, n. 309,

PREMESSO:

- che la suddetta struttura svolge la propria attività nei confronti di utenti che non assumono sostanze d'abuso e di utenti sottoposti a trattamenti farmacologici specifici per la dipendenza da sostanze d'abuso (metadone o altri farmaci), tramite programmi terapeutici e riabilitativi, individuali e di

- gruppo dettagliatamente descritti nel programma riabilitativo medesimo con possibilità di estensione al nucleo familiare dell'utente;
- che l'attività di cui trattasi è svolta nella sede operativa in forma residenziale;
 - che la suddetta struttura è abilitata per ospitare n. 19 utenti, così come risulta dall'Accreditamento Istituzionale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2346 del 26/03/2014, rilasciato dalla Regione dell'Umbria;
 - che la struttura si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, così come stabilito dalla D.G.R. 1057/02;

tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Ammissione

L'ammissione nella struttura avviene sulla base della richiesta della USL di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SER.T. ai sensi dell'art. 122 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Nel caso in cui la persona tossicodipendente si rivolga direttamente alla struttura, questa provvederà ad indirizzare il soggetto al SER.T. di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di autorizzazione da parte della USL il cui SER.T. ha elaborato detto programma terapeutico.

L'ammissione alla struttura è subordinata all'assenso della persona, che deve esser informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui la persona sia minorenni l'assenso è dato da chi esercita la relativa potestà parentale.

Bu

L

ART. 2

Permanenza nella struttura

Per ciascuna persona inserita nella struttura, questa, di concerto con l'utente ed il SER.T. di riferimento, provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento nel proprio contesto di vita finalizzato al recupero dell'autonomia, al ripristino della capacità di integrazione sociale, a favorire la socializzazione ed a migliorare la vita di relazione stessa.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale della persona.

La struttura, di concerto con l'utente ed il SER.T., deve indicare nel progetto individuale il periodo presunto di durata dello stesso (di norma, non superiore a 18 mesi). Nell'attuazione dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura stessa.

ART. 3

Prestazioni garantite

In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. 1057/2002, la struttura deve garantire i seguenti servizi e prestazioni:

- valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare eventualmente effettuata dal personale del SER.T. con gli operatori della struttura, secondo le procedure di qualità indicate dalle Regioni;
- attuazione del programma terapeutico predefinito e personalizzato, concordato con l'utente ed in accordo con il SER.T. di riferimento, *E CON*

L'ENTE GESTORE,

Elvio Tintillini

Giuseppe Legato

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente con conseguenti modifiche ed interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;
- supporto psicologico, individuale e/o di gruppo, effettuato in maniera continuativa;
- attività di psicoterapia strutturata, individuale e di gruppo con cadenza adeguata alle necessità;
- gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti;
- somministrazione pasti;
- assistenza notturna.

ART. 4

Verifiche periodiche

Il SER.T. di residenza dell'ospite verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto complessivo.

Qualora il SER.T. di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SER.T. Del territorio su cui insiste la struttura.

Per particolari esigenze terapeutico – riabilitative, in accordo con il SER.T. di residenza, la persona può essere trasferita presso altra struttura della stessa Soc. Coop. "Famiglia Nuova", purchè convenzionata, assicurando la stessa tariffa prevista dalla Regione dell'Umbria.

ART. 5

Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura e quelli del SER.T. di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo, questo deve essere concordato anche con il diretto interessato.

La struttura s'impegna a comunicare immediatamente al SER.T. di residenza dell'ospite ogni interruzione del progetto terapeutico-riabilitativo, non espressamente prevista dalla stessa.

ART. 6

Personale

Il servizio terapeutico-riabilitativo in regime residenziale viene garantito da idoneo personale così come previsto dalla D.G.R. 1057/2002.

L'elenco del personale verrà messo a disposizione dalla Soc. Coop. e sarà custodito agli atti dell'ufficio proponente il presente accordo.

ART. 7

Formazione

L'Azienda Sanitaria Locale dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori, con costi a proprio carico.

Alla sede operativa è consentito partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura è data comunicazione all'Unità Sanitaria Locale che può farvi partecipare il proprio personale.

Ben

R

ART. 8

Retta di ricovero

L'ammissione degli ospiti nella struttura, con retta a carico delle Aziende Unità Sanitarie Locali di residenza degli stessi, avrà luogo, entro il numero massimo di 19 (diciannove) unità, tramite formale assunzione d'impegno economico da parte delle UU.SS.LL. stesse.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di residenza dell'ospite corrisponderà alla struttura, per effetto della presente convenzione, la somma di € 61,87, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1057 del 29.07.02.

La retta giornaliera verrà corrisposta solo per i periodo di effettiva presenza nella struttura.

Per eventuali periodi di assenza dell'ospite della struttura, imputabili a finalità terapeutiche concordate con il SER.T. di riferimento, viene riconosciuta, a domanda e fino ad un massimo di trenta giorni, una quota della retta giornaliera pari al 40%.

ART. 9

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Soc. Coop. Sociale "Famiglia Nuova", Via Agostino da Lodi, 11 – LODI - sede operativa Montebuono di Magione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

Come da autocertificazione del Legale Rappresentante della struttura, agli atti di questo Distretto, tutti i pagamenti a favore della Soc. Coop. Sociale "Famiglia Nuova" sede operativa Montebuono di Magione per le prestazioni di cui al presente Accordo, devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, intestato a "Famiglia Nuova" Soc. Coop. Sociale, Codice IBAN: IT56Z0879420300000000800791.

BCJ
R

La struttura delega il Sig. Bruno Marchini, nato a Pescarolo ed Uniti (CR), il 05/10/1961, Codice Fiscale MRCBRN61R05G483Z, in qualità di Legale Rappresentante della struttura ad operare sul predetto conto.

La struttura si obbliga a comunicare all'Azienda USL Umbria 1 – Distretto del Trasimeno ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

ART. 10

Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrative contabili stabilite nel Manuale del ciclo passivo vigente nella AUSL.

La struttura provvederà ad inoltrare apposite fatture per le prestazioni erogate agli utenti dell'USL Umbria 1, distinte per Distretto di riferimento, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La fattura, contenente i numeri di ordine acquisiti dalla USL, previo invio del prospetto riepilogativo o MAP del mese di riferimento entro il giorno sette del mese successivo, sarà corredata da dichiarazione della struttura attestante che le prestazioni fatturate sono quelle richieste dalla USL Umbria 1. Il MAP dovrà essere corredata da un'adeguata modulistica di supporto, riepilogativa dei giorni di effettiva presenza.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di protocollazione della fattura da parte dei competenti uffici dell'Azienda USL.

Il D.U.R.C. sarà acquisito sia al momento della stipula del presente accordo che successivamente per ogni liquidazione.

ART. 11

Trasmissione di dati informativi

La struttura s'impegna a trasmettere al SER.T. del territorio su cui insiste la stessa una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti e al SER.T. di residenza dell'ospite i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448.

Bev
L

ART. 12

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della struttura, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino interruzioni o variazioni del progetto riabilitativo, non concordate, l'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'ospite non corrisponderà la retta relativa per il periodo contestato e segnalerà l'inadempienza all'Azienda sanitaria Locale che ha stipulato la convenzione.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la medesima, o per altre gravi inosservanze previste dalla normativa vigente.

ART. 13

Assistenza Farmaceutica

Si confermano gli accordi relativi alla fornitura diretta di farmaci, presidi e diagnostici, soluzioni ed antisettici, miscele nutrizionali e farmaci, secondo le procedure vigenti nella USL.

ART. 14

Tutela della privacy

Ciascuna delle parti, per le prestazioni disciplinate dal presente Accordo, è titolare nel proprio ambito della tutela della privacy ai sensi della normativa vigente .

La Soc. Coop. si impegna a rispettare, in materia di privacy, quanto la USL potrà richiedere a tutela degli utenti.

Le parti confermano la reciproca informazione sugli obblighi riguardanti i clienti/fornitori in materia di privacy.

Bay



ART. 15

Assicurazione

La Soc. Coop. Famiglia Nuova è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso causato dagli ospiti durante la loro permanenza presso la Comunità, sollevando la USL da qualsiasi competenza in merito.

ART. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore il 1 gennaio 2014 fino al termine di scadenza dell'attuale Accreditamento, ossia fino al 26/03/2017, salvo eventuali modifiche legislative che potrebbero intervenire in tale periodo, a ratifica dall'01/01/2014 alla data di stipula.

ART. 17

Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.

Essa viene comunicata, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione, alla Regione nonché al Ministero della Sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone l'opportuna diffusione.

ART. 18

Disposizioni finali

Le parti si impegnano a garantire ai soggetti interessati l'autonoma scelta della struttura riabilitativa per l'attuazione del programma, in conformità al disposto dell'art. 122, commi 3 e 4, del Testo Unico 9 ottobre 1990, n. 309.

Si dà atto che l'iscrizione agli albi di cui all'art. 116 del Testo Unico sopra richiamato costituisce condizione necessaria per la stipula della convenzione. La cancellazione

dall'albo, disposta con le modalità di cui all'art. 11 dell'Atto d'Intesa della Conferenza Stato/Regioni del 09.02.1993, comporta conseguentemente la risoluzione di diritto della convenzione.

Resta fermo che le sedi operative di enti, cooperative di solidarietà sociale, o associazioni non iscritte all'albo, sono soggette, per l'attività svolta nei settori riguardanti la prevenzione del disagio psico – sociale, l'assistenza, la cura, la riabilitazione ed il reinserimento di tossicodipendenti, alla ordinaria disciplina generale e al controllo degli organi statali, regionali e locali in relazione alle specifiche materie di competenza.

La contraente, Soc. Coop. "Famiglia Nuova", è esente dalle spese di bollo, in quanto ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, D. Lgs 460/97; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Coop. medesima solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda U.S.L. n. 2 dell'Umbria

Il Direttore del Distretto Sanitario del Trasimeno

Dr.ssa Simonetta Simonetti



Per la Coop. Soc. "Famiglia Nuova"

Il Presidente, Sig. Bruno Marchini


